



**Camera di Commercio  
Napoli**


## **UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE**

**ATTIVITÀ REGOLAMENTATE**

# **GUIDA**

**PER L'ATTIVITÀ DI**

# **AUTORIPARAZIONE**



dicembre 2022

## SOMMARIO

<b>INFORMAZIONI GENERALI.....</b>	<b>3</b>
<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....</b>	<b>3</b>
<b>DEFINIZIONE DELL'ATTIVITÀ.....</b>	<b>4</b>
<b>INFORMAZIONI AGGIUNTIVE.....</b>	<b>6</b>
MECCATRONICA.....	6
VIGILANZA E SANZIONI.....	7
VARIE.....	7
<b>REQUISITI.....</b>	<b>8</b>
<b>REQUISITI DEL RESPONSABILE TECNICO.....</b>	<b>8</b>
REQUISITI PERSONALI .....	8
REQUISITI TECNICO - PROFESSIONALI.....	8
RAPPORTO DI IMMEDIABILITÀ.....	10
UNIVOCITÀ DEL RAPPORTO.....	10
IMPRESE ARTIGIANE.....	10
<b>ALTRI REQUISITI.....</b>	<b>11</b>
REQUISITO ANTIMAFIA.....	11
ATTREZZATURE.....	11
<b>MODULISTICA E PRESENTAZIONE .....</b>	<b>12</b>
<b>S.C.I.A.....</b>	<b>12</b>
SUAP.....	12
CASI PARTICOLARI.....	13
<b>RESPONSABILE TECNICO.....</b>	<b>14</b>
SOSTITUZIONE DEL RESPONSABILE TECNICO.....	14
AGGIUNTA DI RESPONSABILE TECNICO.....	14
CESSAZIONE DEL RESPONSABILE TECNICO.....	14
CASI PARTICOLARI.....	14
<b>TABELLE MODELLI/COSTI.....</b>	<b>16</b>
<b>TITOLI DI STUDIO.....</b>	<b>17</b>
<b>TITOLI UNIVERSITARI E DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI 2° GRADO .</b>	<b>17</b>
IDONEITÀ ALLA MECCATRONICA.....	17
ATTESTATI DI PROMOZIONE AL IV ANNO I.T.I.S.....	17
ISTITUTI STATALI DI ISTRUZIONE SUPERIORE (I.S.I.S.).....	17
<b>CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE.....</b>	<b>17</b>
<b>ALTRI TITOLI.....</b>	<b>18</b>
ISTITUTI TECNICI SUPERIORI.....	18
TITOLI E BREVETTI RILASCIATI DAL MINISTERO DELLA DIFESA..	18
TITOLI CONSEGUITI ALL'ESTERO.....	18
<b>TABELLE TITOLI DI STUDIO.....</b>	<b>19</b>

## INFORMAZIONI GENERALI

### NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- **Legge del 5 febbraio 1992, n. 122** “Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell’attività di autoriparazione”;
- Legge 11 dicembre 2012, n. 224 “Modifica all’articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell’attività di autoriparazione”
- D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558 - Articolo 10 “Imprese di autoriparazione”;
- Legge n. 25 del 5 gennaio 1996 – Art. 6
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Articolo 19 “Segnalazione certificata di inizio attività”.

Inoltre si citano di seguito ulteriori fonti di importanza rilevante per l'attività di autoriparazione:

- Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3659/c del 11 marzo 2013
- Determina n. 325 del 14/07/2016 del conservatore del R.I. Di Napoli concernente “Autoriparazione – Disposizioni per il nuovo settore Meccatronica”

## **DEFINIZIONE DELL'ATTIVITÀ**

L'attività di autoriparazione si distingue nei settori:

- **Meccatronica**
- **Carrozzeria**
- **Gommista**

L'autoriparazione consiste nell'attività di manutenzione e di riparazione dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore (ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli), adibiti al trasporto su strada di persone e di cose

**Rientrano** nell'attività di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore di cui al paragrafo precedente, nonché l'installazione di impianti e componenti fissi.

**Rientrano inoltre**, nell'attività di Autoriparazione:

- l'attività di manutenzione e riparazione svolta a carattere strumentale o accessorio, da parte di imprese esercenti in prevalenza attività di commercio e noleggio di veicoli, autotrasporto di merci per conto terzi, e l'attività di autoriparazione, svolta ad esclusivo uso interno, da ogni altra impresa o organismo di natura privatistica (officine interne di imprese non del settore).
- l'attività di autoriparazione Itinerante, svolta in luoghi diversi dai locali di officina, esclusivamente per interventi di ripristino di componenti particolari dei veicoli a motore che non richiedono l'utilizzo di apparecchiature complesse<sup>1</sup> (rientra in tale attività quella di "Levabolle", afferente alla Carrozzeria).

**Non rientrano** nell'autoriparazione le attività di lavaggio, di rifornimento carburante, di sostituzione del filtro dell'aria, del filtro dell'olio, dell'olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento e gli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione.

**Non rientrano inoltre**, nell'attività di Autoriparazione:

- l'attività di riparazione o manutenzione effettuate su autoveicoli o motoveicoli non autorizzati a circolare su strada, come auto e moto da competizione, go-kart, ecc.
- l'attività di riparazione o manutenzione di macchine per il movimento terra, anche se provviste di targa, quali escavatori, pale meccaniche, ruspe, ecc, riconducibili alla categoria delle "macchine operatrici" previste dall'art. 58 del Codice della Strada (circolare M.A.P. prot. 10711 del 24/11/2005).
- l'attività di riparazione o manutenzione di macchine agricole e rimorchi effettuata su mezzi propri dalle imprese agricole e da quelle che svolgono l'attività agro-meccanica<sup>2</sup> provviste di officina.

1 Gli interventi compiuti al di fuori dei locali di officina, da eseguirsi, quale ne sia la loro natura, sempre da soggetti in possesso dei requisiti professionali previsti, devono effettuarsi in luoghi insuscettibili di recare disagio o pericolo per la circolazione stradale e che siano tali da garantire la sicurezza degli operatori, che dovranno comunque agire nel rispetto delle disposizioni inerenti la prevenzione dell'inquinamento atmosferico e la tutela dell'ambiente con riguardo particolare allo smaltimento dei rifiuti (circolare Mi.S.E. n.3653 del 02/04/2012) .

2 Art. 5 del D.Lgs. 99/04: "È definita attività agro-meccanica quella fornita a favore di terzi con mezzi meccanici per effettuare le operazioni colturali dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, la sistemazione e la manutenzione dei fondi agro – forestali, la manutenzione del verde, nonché tutte le operazioni successive alla raccolta dei prodotti per garantirne la messa in sicurezza. Sono altresì ricomprese nell'attività agro-meccanica le operazioni relative al conferimento dei prodotti agricoli ai centri di stoccaggio e all'industria di trasformazione quando eseguite dallo stesso soggetto che ne ha effettuato la raccolta".

- l'attività di costruzione di veicoli speciali (quali le ambulanze, i camion frigoriferi, ecc.), di costruzione di autocarrozzerie e, in genere, di trasformazione di veicoli, in considerazione del fatto che tali attività sono sottoposte alle norme ben più stringenti in materia di omologazione (circolare M.A.P. prot. 10556 del 18/11/2005).
- l'attività svolta da particolari categorie di artigiani (es, carrozzieri battitori, carburatorista) che svolgono il loro servizio nei confronti delle officine (senza intervento diretto sul veicolo)
- l'attività di rigenerazione pneumatici<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Intesa come vero e proprio ciclo produttivo, in cui una certa quantità di pneumatici usurati (di proprietà dell'impresa) viene rigenerata per essere successivamente commercializzata. L'attività in questione è sottoposta a propri e stringenti controlli amministrativi (omologazioni e quant'altro previsto dalla legge), e non riguarda, in ogni caso, il ripristino delle condizioni di sicurezza riferite ad uno specifico veicolo. (Nota Mi.S.E. Prot. 2688 del 31/03/2008)

## **INFORMAZIONI AGGIUNTIVE**

### **MECCATRONICA**

Dal 5/01/2013, per effetto della L.224/2012, la Meccatronica ha accorpato gli originari settori di Meccanica-Motoristica ed Elettrauto.

In merito a tale innovazione si specifica quanto segue<sup>4</sup>:

- **Imprese operanti in entrambi i settori Meccanica-Motoristica ed Elettrauto**  
 Le imprese che esercitano le attività di autoriparazione in entrambi i settori accorpate dalla L.224/2012 (Meccanica-Motoristica e Elettrauto), sono considerate di fatto già operanti nel settore Meccatronica.  
 Il R.I. ha provveduto d'ufficio ad aggiornare l'attività in Meccatronica.<sup>5</sup> Ove l'impresa risulti abilitata alla meccatronica da due differenti responsabili tecnici, uno per il soppresso settore meccanica-motoristica e l'altro per il soppresso settore elettrauto, resta ferma la possibilità, per tali responsabili tecnici, di conseguire o integrare il requisito per la Meccatronica nelle modalità previste (vedere sezione REQUISITI).
- **Imprese operanti in uno solo dei settori accorpati**  
 Per le imprese che esercitano una sola delle attività di autoriparazione accorpate dalla L.224/2012 (Meccanica-Motoristica oppure Elettrauto), sarà obbligo integrare<sup>6</sup> tali attività nella Meccatronica entro il 05/01/2023<sup>7</sup>, inviando una SCIA per la nomina di almeno un responsabile tecnico in possesso del requisito professionale per l'attività di Meccatronica (vedere sezione REQUISITI).  
 Sono esentate da tale obbligo le imprese che hanno il proprio requisito professionale in capo a preposti che hanno già compiuto i 55 anni di età alla data del 05/01/2013 (quindi nati prima del 05/01/1958). Tali imprese potranno proseguire l'attività fino al compimento, da parte dei suddetti preposti, dell'età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia.<sup>8</sup>
- **Non è più possibile iniziare le attività in uno dei settori accorpati di Meccanica-Motoristica oppure Elettrauto.**<sup>9</sup>

<sup>4</sup> Come da determina dirigenziale CCIAA Napoli n. 325 del 14/07/2016

<sup>5</sup> La procedura d'ufficio ha agito in automatico. Eventuali imprese che, risultando in regola per l'adeguamento non l'hanno di fatto ricevuto (o rilevano anomalie) possono richiedere adeguamento su istanza mediante invio di pratica Comunica (esente da diritti e bollo - specificare nelle note della modulistica la richiesta di adeguamento alla Meccatronica o segnalare le anomalie riscontrate).

<sup>6</sup> In seguito all'integrazione verranno eliminate le eventuali note temporanee, nel campo attività si riporterà la Meccatronica (decorrenza dall'integrazione) e nel MAD verrà riportato "INTEGRAZIONE ALL'ATTIVITA' DI MECCATRONICA"

<sup>7</sup> La Legge di Bilancio 2018 (art. 1, c. 1132, lett. d), ha modificato l'art. 3 comma 2 della legge 224/2012, prorogando al 5/1/2023 il termine per l'adeguamento dei requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di Meccatronica.

<sup>8</sup> La CCIAA inserirà la seguente dicitura nelle abilitazioni dell'impresa "IMPRESA ABILITATA ALL'ATTIVITÀ DI MECCANICA-MOTORISTICA O DI ELETTRAUTO AI SENSI E NEI TERMINI E LIMITI PREVISTI DALL'ART. 3, COMMA 3, DELLA LEGGE 11 DICEMBRE 2012, N. 224". La richiesta di tale annotazione può essere effettuata tramite invio di Comunica (esente da diritti e bollo - specificare la richiesta nelle note della modulistica)

<sup>9</sup> La CCIAA di Napoli in via transitoria ha consentito alle imprese l'inizio delle attività nei settori soppressi di Meccanica-Motoristica o Elettrauto fino al 31/12/2016. Tali imprese dovranno comunque procedere all'adeguamento alla Meccatronica nei termini e modalità indicati.

## VIGILANZA E SANZIONI

### Organi di Vigilanza

Le province e i comuni vigilano sull'applicazione della presente legge.

Gli organi di vigilanza provvedono all'accertamento, alla stesura del verbale e all'applicazione delle sanzioni.

### Violazioni e Sanzioni Amministrative

L'esercizio dell'attività di autoriparazione da parte di un'impresa non iscritta al Registro delle Imprese o all'Albo delle Imprese artigiane è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 5.165 a € 15.494 e con la confisca delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate per l'attività illecita.

L'esercizio, da parte di una impresa, di attività di autoriparazione di pertinenza di sezioni del Registro delle Imprese o dell'Albo delle Imprese artigiane diverse da quella/e in cui l'impresa è iscritta è punito, salvo il caso di operazioni strettamente strumentali o accessorie rispetto all'attività principale, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582 a € 7.747 e con la confisca delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate per l'attività illecita. Se la violazione sia ripetuta, si fa luogo alla cancellazione dell'impresa dal Registro delle Imprese o dall'Albo delle Imprese artigiane.

Se il proprietario o il possessore di auto si avvale di imprese non abilitate, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €52 a € 258.

### Provvedimenti Disciplinari

Per gli adempimenti di particolare gravità, è stabilita la sospensione da 3 a 6 mesi o la cancellazione dell'impresa dal Registro delle Imprese o dall'Albo delle Imprese artigiane.

## VARIE

### Tasse di Concessione Governativa

Dal 3/12/2014, la tassa per concessione governativa di 168€ per le iscrizioni di attività di autoriparazione non è più dovuta in quanto ritenuta inapplicabile<sup>10</sup>

### Diritto di Stabilimento

Le imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione Europea, che intendano aprire sedi o unità locali sul territorio nazionale per svolgere l'attività di autoriparazione, hanno titolo all'iscrizione qualora sussistano i requisiti prescritti dalla normativa dello Stato di provenienza per lo svolgimento della predetta attività.

---

<sup>10</sup> come da Direttiva congiunta n.1 dei Conservatori del R.I. di Napoli, Salerno, Caserta, Avellino, Potenza, Campobasso, Matera ed Isernia.

## REQUISITI

### REQUISITI DEL RESPONSABILE TECNICO

L'impresa che intende svolgere attività di autoriparazione deve designare un Responsabile Tecnico in possesso di specifici requisiti Personali e Tecnico-Professionali

#### REQUISITI PERSONALI

Il responsabile tecnico deve essere in possesso dei seguenti requisiti personali:

- essere cittadino italiano o di altro Stato membro della Comunità Europea, ovvero di uno Stato, anche non appartenente alla Comunità Europea, in cui sia operante la condizione di reciprocità;
- non aver riportato condanne definitive per reati connessi nell'esecuzione degli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore di cui all'art. 1, comma 2, L. 122/92, per i quali è prevista una pena detentiva;

#### REQUISITI TECNICO - PROFESSIONALI

Il responsabile tecnico deve possedere uno dei seguenti requisiti tecnico professionali:

- **TITOLO DI STUDIO**
  - laurea o diploma universitario in materia tecnica, attinente l'attività (vedi sezione TITOLI DI STUDIO);
  - oppure**
  - diploma di istruzione secondaria di secondo grado in materia tecnica attinente l'attività (vedi sezione TITOLI DI STUDIO);

- **ESPERIENZA LAVORATIVA**

Aver esercitato l'attività di autoriparazione per almeno tre anni, negli ultimi cinque, in qualità di:

- dipendente operaio qualificato<sup>11</sup>
- titolare/amministratore/socio, lavorante iscritto all'INAIL per attività tecnico manuale (equiparabile a quella di operaio qualificato);
- collaboratore familiare, lavorante iscritto all'INAIL per attività tecnico manuale (equiparabile a quella di operaio qualificato);
- associato in partecipazione, lavorante iscritto all'INAIL per attività tecnico manuale (equiparabile a quella di operaio qualificato)<sup>12</sup>;

L'attività deve essere stata svolta nel settore per cui si chiede l'abilitazione all'interno di imprese di autoriparazione ovvero in officine interne di autoriparazione in imprese non del settore.

- **TITOLO DI STUDIO ED ESPERIENZA LAVORATIVA**

11 Di seguito si riportano a titolo indicativo i livelli corrispondenti ad Operaio Qualificato per i CCNL principali  
 CCNL METALMECCANICA: industria III-IV-V-VI; piccola e media Industria: III-IV-V; artigianato: V-IV-III  
 CCNL COMMERCIO: fino a 14 dipendenti IV-III-II; 15-50 dipendenti V-IV-III; oltre 50 dipendenti VI-V-IV

12 Secondo la nuova formulazione dell'art. 2549c.c., modificato dal D.Lgs. 81 del 15/6/2015, l'apporto dell'associato (persona fisica) non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro. Quindi dal 25 giugno 2015, data di entrata in vigore della riforma, sono vietati i contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro, mentre quelli già in essere rimangono in vigore fino alla loro cessazione e non potranno essere prorogati (Approfondimento Fondazione Studi consulenti del Lavoro – Consiglio Nazionale dell'Ordine – numero 13/2015).



- attestato di promozione al IV anno dell'Istituto Tecnico Industriale (I.T.I.S.), con indirizzo attinente l'attività (vedi sezione TITOLI DI STUDIO)

**oppure**

- attestato di frequenza e superamento corso regionale teorico-pratico di formazione professionale attinente l'attività

**seguito da** un periodo di almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione, nell'arco degli ultimi cinque anni, in qualità di:

- dipendente operaio qualificato<sup>11</sup>;
- titolare/amministratore/socio, lavorante iscritto all'INAIL per attività tecnico manuale (equiparabile a quella di operaio qualificato);
- collaboratore familiare, lavorante iscritto all'INAIL per attività tecnico manuale (equiparabile a quella di operaio qualificato);
- associato in partecipazione, lavorante iscritto all'INAIL per attività tecnico manuale (equiparabile a quella di operaio qualificato)<sup>12</sup>;

L'attività deve essere stata svolta nel settore per cui si chiede l'abilitazione all'interno di imprese di autoriparazione ovvero in officine interne di autoriparazione in imprese non del settore.

## • CASI PARTICOLARI

### **Legge n. 25 del 5 gennaio 1996 – Art.6**

soggetti che, anche se non più iscritti come imprese di autoriparazione, dimostrino di avere svolto professionalmente e per almeno un anno prima del 14/12/1994 (data di entrata in vigore del D.P.R. n. 387 del 18/4/1994), l'attività di autoriparazione in qualità di titolari, amministratori, soci lavoranti di imprese del settore regolarmente iscritte all'albo delle imprese artigiane o nel registro delle ditte.

### **Titolo estero abilitante**

Il titolo va riconosciuto dal Mi.S.E. (vedi sezione TITOLI DI STUDIO)

### **Meccatronica: Integrazione Requisito (fase transitoria)**

Esclusivamente per i responsabili tecnici già presenti nell'impresa e già abilitati per uno solo dei settori Meccanica-Motoristica oppure Elettrauto:

- Frequenza e superamento corso professionale regionale di Meccatronica, limitatamente all'abilitazione professionale non posseduta<sup>13</sup>.
- Rivalutazione del titolo di studio presentato in precedenza come requisito<sup>14</sup>

**L'integrazione deve essere effettuata entro il 5/1/2023.**

## **RAPPORTO DI IMMEDIASIMAZIONE**

Il responsabile tecnico deve avere un "rapporto di immedesimazione" con l'impresa che si individua in una delle seguenti figure:

- titolare
- amministratore
- socio lavoratore (di società di persona e di capitale)
- dipendente (operaio qualificato o superiore)

<sup>13</sup> "percorso ridotto" - corsi istituiti da Delibera Regione Campania n.808 – pubblicata nel BURC n.2 del 11/01/2016

<sup>14</sup> Perché rivalutato (vedi sezione TITOLI DI STUDIO ) o perché titolo idoneo per entrambi i settori accorpatis ma in precedenza l'impresa aveva optato per esercitare l'attività in uno solo.

- collaboratore familiare

Non è consentita la nomina di un consulente o professionista esterno.

## UNIVOCITÀ DEL RAPPORTO

Il responsabile tecnico deve esplicitare il proprio incarico in modo stabile e continuativo, mantenendo un rapporto diretto con la struttura operativa dell'impresa ed assicurando una presenza costante presso la sede operativa (officina) della stessa, impegnando l'impresa con il proprio operato e le proprie determinazioni limitatamente agli aspetti tecnici dell'attività ed assicurando ai terzi che l'espletamento dell'attività avvenga in conformità alla legge e nell'assoluto rispetto del principio della sicurezza del parco veicoli circolanti.

Stante il rapporto suddetto, in via generale il responsabile tecnico:

- non può svolgere qualsivoglia altra attività lavorativa, qualora la stessa fosse esercitata nel corso dell'orario di apertura dell'officina<sup>15</sup>
- non può essere nominato per più imprese o per più officine della stessa impresa<sup>16</sup>.
- non può essere nominato sulla base di un contratto di lavoro a tempo parziale<sup>17</sup>

## IMPRESE ARTIGIANE

Per le imprese artigiane il responsabile Tecnico deve necessariamente essere:

- titolare
- socio di s.n.c. o s.r.l. - lavorante
- socio accomandatario - lavorante

## ALTRI REQUISITI

### REQUISITO ANTIMAFIA

Nei confronti dei soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 (**codice delle leggi antimafia**) è necessario che non siano stati emessi i provvedimenti di cui all'art. 67 del suddetto decreto.

Inclusi fra tali soggetti sono il titolare/legale rappresentante ed il responsabile tecnico i quali rendono dichiarazione relativa nella SCIA, per tutti gli altri soggetti occorre utilizzare il modello antimafia.

I soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 sono:

1. per le imprese individuali: il titolare ed il direttore tecnico, ove previsto;
2. per le associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese: oltre il direttore tecnico, ove previsto:
  - a) per le associazioni: chi ne ha la legale rappresentanza;
  - b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile: il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10% oppure detenga una partecipazione inferiore al 10% e abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10%, i soci o

<sup>15</sup> nota Mi.S.E. n. 275655 del 17/12/2015 e n. 113217 del 9/12/2009

<sup>16</sup> Può ritenersi possibile, in via eccezionale, che una medesima persona sia preposta nella qualità di responsabile tecnico per due distinte unità locali (officine) che risultino tra loro contigue o, comunque, talmente prossime da consentire nella realtà dei fatti a tale persona di svolgere con totale piena responsabilità la propria funzione (nota Mi.S.E. n. 113217 del 9/12/2009)

<sup>17</sup> nota Mi.S.E. n. 229051 del 7/11/2012

- consorzati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
- c) per le società di capitali: anche il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero il socio in caso di società con socio unico;
  - d) per i consorzi di cui all'art. 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico: chi ne ha la rappresentanza e gli imprenditori o società consorziate;
  - e) per le società semplice e in nome collettivo: tutti i soci;
  - f) per le società in accomandita semplice: i soci accomandatari;
  - g) g) per le società di cui all'art. 2508 del codice civile: coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
  - h) per i raggruppamenti temporanei di imprese: le imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;
  - i) per le società personali: i soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie;
- 2-bis. oltre a quanto previsto al punto 2, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica: anche i soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'art. 2477 del codice civile, il sindaco, nonché i soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 08/06/2001, n. 231.
- 2-ter. per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato: coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.
- 2-quater. per le società di capitali di cui alle lettere b) e c) del punto 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere: i soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2%, nonché i direttori generali e i soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione antimafia deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato;

## ATTREZZATURE

In base al D.M. n. 406/1997, le imprese di autoriparazione devono essere in possesso di specifiche attrezzature minime per lo svolgimento delle attività di cui alla legge 122/92. Competente per le eventuali verifiche sulla dotazione strumentale dell'impresa è l'Ufficio periferico del Ministero dei Trasporti – Direzione Generale M.C.T.C.

## MODULISTICA E PRESENTAZIONE

La modulistica per l'attività di autoriparazione, è la seguente:

- **SCIA**  
modello unificato regionale (vedere sito [S.U.R.A.P.](#)) incluso allegati  
ovvero  
modello del portale I1G per i SUAP che usano l'interfaccia applicativa del portale.

### **S.C.I.A.**

Le imprese di autoriparazione devono presentare la SCIA al SUAP del comune in cui svolgono l'attività **contestualmente** alla Comunica al RI competente.<sup>18</sup>

La SCIA si presenta quando si inizia l'attività autoriparazione (nuova impresa, nuova sede operativa o trasferimento) ovvero quando si aggiunge un nuovo settore di autoriparazione a quelli già presenti.

Altri eventi non richiedono, pertanto, la reiterazione della procedura (es. nomina di responsabile tecnico per sostituzione, o aggiunta di responsabile tecnico per attività già esercitata – si fa uso degli allegati al modello unificato o di comunicazione attraverso il portale I1G)

**La data di inizio dell'attività è quella di protocollazione della S.C.I.A al Registro delle Imprese.**

La descrizione dell'attività deve attenersi all'indicazione dei settori di autoriparazione, quindi "Meccatronica", "Carrozzeria", "Gommista" (di seguito possono essere riportate ulteriori indicazioni fra parentesi, vedi paragrafi successivi).

### **SUAP**

Per i SUAP che utilizzano l'interfaccia applicativa del portale I1G (SUAP in delega/convenzione con la CCIAA) l'invio della SCIA contestuale alla Comunica al RI è forzato dalla procedura stessa.

Per altri SUAP (autonomi) l'invio contestuale è possibile usufruendo della funzione apposita di invio al SUAP implementata in StarWeb<sup>19</sup>.

Per i SUAP autonomi che utilizzano un loro portale, l'invio deve avvenire comunque contestualmente, nel senso che va fatto nello stesso giorno, inviando prima la SCIA al SUAP e poi la Comunica al RI allegando copia della SCIA e relativa ricevuta di protocollo

**ATTENZIONE: La mancanza della SCIA al SUAP nella pratica ComUnica ovvero l'invio della SCIA al SUAP in data diversa da quella della SCIA al R.I., comporterà l'annullamento della pratica per irricevibilità.**

<sup>18</sup> Per il RI va predisposta la pratica con gli usuali modelli R.I. (I1 / I2 / UL / S5 / Int.P a seconda dei casi) Tutti i modelli elencati vanno identificati col codice documento C21 all'interno della procedura Telemaco

<sup>19</sup> Tale funzione collega Starweb ad apposita pagina del portale [www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it).

Selezionare "Definisci SCIA", quindi compilare la schermata che si presenta, e poi selezionare "Altro" alla voce "adempimento SUAP" ed allegare la SCIA (modello regionale unificato od eventuale modello predisposto dal SUAP) compilata e firmata digitalmente. La SCIA inviata al SUAP potrà essere completata dalla documentazione opportuna (verificare presso i singoli SUAP)

## CASI PARTICOLARI

### Integrazione Requisito Meccatronica

L'impresa comunica l'integrazione del requisito nelle modalità previste (vedi sezione REQUISITI), utilizzando il modello SCIA. La ComUnica per il RI deve prevedere gli usuali modelli R.I. (I2 / UL / S5 / Int.P a seconda dei casi).<sup>20</sup>

Nella descrizione dell'attività occorrerà indicare l'attività di Meccatronica, e la decorrenza sarà quella della SCIA.

### Struttura Interna di Impresa non del settore

L'impresa non del settore di autoriparazioni che si avvale di propria struttura interna per la manutenzione dei propri autoveicoli (vedi anche sezione INFORMAZIONI GENERALI), deve iscrivere nel R.E.A. l'attività di autoriparazione per esclusivo uso interno e il responsabile tecnico che, con i propri requisiti professionali, abilita la medesima struttura interna.

Nella modulistica R.I. occorre indicare tale peculiarità nella descrizione dell'attività, riportando dopo il settore dell'attività di autoriparazione: **“(esclusivamente per uso interno)”**

### Autoriparazione Itinerante

L'impresa che esercita attività di autoriparazione itinerante(vedi anche sezione INFORMAZIONI GENERALI), deve iscrivere regolarmente tale attività e il responsabile tecnico che, con i propri requisiti professionali, abilita l'impresa.

Nella modulistica R.I. occorre indicare tale peculiarità nella descrizione dell'attività, riportando dopo il settore dell'attività di autoriparazione: **“itinerante (esclusivamente per interventi di ripristino di componenti particolari dei veicoli a motore che non richiedono l'utilizzo di apparecchiature complesse)”**

### Consorzi

Il consorzio può denunciare l'attività di autoriparazione svolta tramite consorziata, indicando, nel riquadro XX-Note della modulistica R.I. (S5/UL - senza SCIA), gli estremi delle consorziate (Denominazione e C.F.) che svolgono tale attività. Nella descrizione dopo l'attività occorre riportare **“(svolta tramite consorziata)”**<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Nel caso il requisito tecnico-professionale del responsabile tecnico sia “Esperienza Lavorativa in abbinamento agli interventi su Sistemi Complessi” occorre allegare anche il modello DISC122 (e fatture relative)

<sup>21</sup> parere Mi.S.E. prot. 104096 del 3/5/2012 alla CCIAA di Napoli

## **RESPONSABILE TECNICO**

In caso di nomina di più di un responsabile tecnico occorre utilizzare l'allegato B della SCIA modello unificato per ogni responsabile tecnico oltre il primo (sulla SCIA trova spazio un solo responsabile tecnico) ovvero occorre effettuare la comunicazione di nomina preposto attraverso il percorso apposito previsto dal portale I1G (per i SUAP in delega/convenzione).

Il modello allegato B ovvero la comunicazione di nomina preposto attraverso percorso specifico del portale I1G inoltre va effettuata (senza SCIA) negli altri casi in cui non vi è contestuale inizio attività, elencati di seguito.

Il modello allegato B va accompagnato agli usuali modelli R.I. (I1/I2/S5/UL per l'impresa e Int.P per il responsabile tecnico<sup>22</sup>).

**In tutti i casi la nomina del responsabile tecnico non può essere retroattiva**

## **SOSTITUZIONE DEL RESPONSABILE TECNICO**

L'impresa comunica la nomina di un responsabile tecnico per attività di autoriparazione già esercitata, in sostituzione di altro responsabile tecnico.

Nel caso di nomina del nuovo responsabile oltre 30gg dalla cessazione del precedente l'attività va cessata. Pertanto la nomina del nuovo responsabile tecnico, e contestuale ripresa dell'attività, va effettuata tramite SCIA (la cessazione del precedente responsabile tecnico viene effettuata in ogni caso compilando solo gli usuali modelli R.I.).

## **AGGIUNTA DI RESPONSABILE TECNICO**

L'impresa comunica la nomina di un ulteriore responsabile tecnico per attività di autoriparazione già esercitata.

## **CESSAZIONE DEL RESPONSABILE TECNICO**

L'impresa comunica la cessazione del responsabile tecnico entro il termine di trenta giorni dal verificarsi dell'evento e contestualmente comunica la sospensione o cessazione della stessa attività, se non ci sono altri responsabili tecnici per l'attività di autoriparazione interessata.

## **CASI PARTICOLARI**

### **Variazione Artigiana/Non Artigiana**

Nei casi in cui la nomina/cessazione del Responsabile Tecnico comporta la variazione da impresa NON artigiana ad impresa Artigiana (es. cessazione del responsabile tecnico e designazione del nuovo nella persona del titolare di impresa individuale), occorre anche compilare la sezione AA di Comunica, chiedendo l'annotazione nella sezione Artigiani.

Nei casi in cui la nomina/cessazione del Responsabile Tecnico comporta la variazione da impresa Artigiana ad impresa NON Artigiana (per perdita del requisito artigiano) occorre anche compilare la sezione AA di Comunica, chiedendo la cancellazione dell'annotazione nella sezione Artigiani<sup>23</sup>.

---

<sup>22</sup> Per la qualifica di responsabile tecnico utilizzare il codice PTR.

<sup>23</sup> Al momento la procedura StarWeb non permette la compilazione del riquadro AA se si utilizza il modello I2, in tal caso la cancellazione dell'annotazione nella sezione artigiani verrà eseguita d'ufficio laddove ricorrono gli estremi.

### **Comunicazione Cessazione da parte del Responsabile Tecnico<sup>24</sup>**

Nel caso in cui il responsabile tecnico segnali alla Camera di commercio la cessazione del proprio rapporto con l'impresa (che ha omesso la relativa denuncia alla Camera)<sup>25</sup>, supportando detta segnalazione con idonea documentazione, la Camera annoterà la cessazione (nelle abilitazioni del responsabile tecnico, lasciandolo temporaneamente in visura) e contatterà l'impresa medesima invitandola ad aggiornare la propria iscrizione (entro 30gg). In caso di inerzia, si disporrà la cancellazione d'ufficio del responsabile tecnico con provvedimento del Conservatore a far data dal momento in cui la cessazione è effettivamente intervenuta. Da ciò deriva la necessità per l'impresa, di nominare un nuovo responsabile tecnico (qualora quello cessato fosse l'unico preposto), con cessazione dell'attività fino alla data della nomina.

---

24 Parere Mi.S.E. a CCIAA di Latina del 7-6-2010

25 La casistica è riferita ai casi di dimissioni o licenziamento. Si procederà come indicato non prima che siano trascorsi almeno 30gg dalla data dell'evento, rilevata dalla documentazione allegata (raccomandate e/o ricevute ed altre comunicazioni intercorse fra impresa e responsabile tecnico – si sottolinea che dal 2015 le dimissioni sono possibili tramite Unilav)

## TABELLE MODELLI/COSTI

<b>Inizio Attività</b>	<b>Imprese Individuali</b>	<b>Società</b>	<b>Coop. Sociali</b>
Modello base R.I.	I1/I2/UL/Int.P	S5/UL/Int.P	S5/UL/Int.P
Modello autoriparazione	SCIA	SCIA	SCIA
Diritti di segreteria	Ordinari + 9€	Ordinari + 15€	Ordinari + 15€
Imposta di bollo	Si <sup>26</sup>	No	No

<b>Aggiunta/Sostituzione RT</b>	<b>Imprese Individuali</b>	<b>Società</b>	<b>Coop. Sociali</b>
Modello base R.I.	I2/UL/Int.P	S5/UL/Int.P	S5/UL/Int.P
Modello autoriparazione	All. B/comunicazione I1G	All. B/comunicazione I1G	All. B/comunicazione I1G
Diritti di segreteria	Ordinari + 9€	Ordinari + 15€	Ordinari + 15€
Imposta di bollo	No	No	No

<b>Cessazione RT</b>	<b>Imprese Individuali</b>	<b>Società</b>	<b>Coop. Sociali</b>
Modello base R.I.	I2/UL/Int.P	S5/UL/Int.P	S5/UL/Int.P
Modello autoriparazione	-	-	-
Diritti di segreteria	Ordinari	Ordinari	Ordinari
Imposta di bollo	No <sup>27</sup>	No	No

<b>Integrazione Meccatronica</b>	<b>Imprese Individuali</b>	<b>Società</b>	<b>Coop. Sociali</b>
Modello base R.I.	I2/UL/Int.P	S5/UL/Int.P	S5/UL/Int.P
Modello autoriparazione	SCIA	SCIA	SCIA
Diritti di segreteria	Ordinari + 9€	Ordinari + 15€	Ordinari + 15€
Imposta di bollo	Si <sup>26</sup>	No	No

<sup>26</sup> Escluso UL

<sup>27</sup> SI (escluso UL) se c'è contestuale cessazione/sospensione attività o cancellazione impresa



## TITOLI DI STUDIO

### TITOLI UNIVERSITARI E DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI 2° GRADO

Nelle pagine seguenti sono riportati in tabella<sup>28</sup> i titoli di studio idonei per l'autoriparazione con l'indicazione dei settori per cui sono abilitanti (senza necessità di esperienza lavorativa).

Considerata la variabilità dei titoli e l'autonomia didattica per i titoli universitari e le sostanziali modifiche all'istruzione secondaria di secondo grado a seguito della riforma operata dai D.P.R. 87/88/89 del 15/3/2010 (riforma Gelmini), si specifica che la casistica rappresentata non ha valore esaustivo, e che per eventuale valutazione di titoli non presenti in tabella occorrerà considerare le materie del piano di studi (nel caso contattare l'ufficio competente).

### **IDONEITÀ ALLA MECCATRONICA**

Per quanto riguarda il nuovo settore della Meccatronica si è proceduto ad una rivalutazione complessiva dei titoli che, se già riconosciuti abilitanti per i vecchi settori di Meccanica-Motoristica e/o Elettrauto, sono stati considerati abilitanti per la Meccatronica. Tuttavia tale rivalutazione non può essere automaticamente estesa anche ai vecchi diplomi di scuola secondaria conseguiti prima dell'anno scolastico 1989/1990, sui quali gli uffici camerali potranno comunque valutare le materie del piano di studi.

Considerata la suddetta rivalutazione è possibile anche effettuare l'adeguamento alla Meccatronica qualora un precedente titolo era stato ritenuto idoneo per un solo settore soppresso di Meccanica-Motoristica o Elettrauto.

### **ATTESTATI DI PROMOZIONE AL IV ANNO I.T.I.S.**

L'attestato di promozione al IV anno di ITIS con indirizzo abilitante per il settore dell'attività di autoriparazione è abilitante se abbinato ad un periodo di almeno 1 anno di esercizio dell'attività di autoriparazione nel medesimo settore, nell'arco degli ultimi 5 anni (circolare MICA prot. 300537 del 2/11/1993)

### **ISTITUTI STATALI DI ISTRUZIONE SUPERIORE (I.S.I.S.)**

Tali istituti sono semplicemente raggruppamenti di varie tipologie di scuole (tecnico, professionale, licei), per cui i titoli rilasciati si rifanno alla tipologia specifica.

### **ISTITUTI PROFESSIONALI**

Dall'anno scolastico 2010/2011, a seguito della riforma Gelmini gli istituti professionali prevedono percorsi di istruzione di durata quinquennale (qualifiche e diplomi di durata inferiore sono confluiti nella leFP).

Una riforma precedente nel 1992 ha previsto diversi titoli/qualifiche professionali confluire in operatore elettronico/elettrico, meccanico/termico (secondo il Decreto Ministeriale 14 aprile 1997, n. 250). Considerata la "datazione" di tali titoli (risalenti al 1959 in genere) e il correlato sviluppo tecnologico (in maniera analoga a quanto previsto dalla L.122/1992 art.7 comma 2 lett. a) alcuni di questi sono considerati abilitanti ma solo se seguiti da un

<sup>28</sup> Le note relative ai titoli di studio sono riportate con numerazione separata dal resto della presente Guida e raggruppate in chiusura per permettere una più semplice referenza alle tabelle ed eventuale uso distinto.

periodo di almeno 1 anno di esercizio dell'attività di autoriparazione nel medesimo settore, nell'arco degli ultimi 5 anni.

Più specificamente i titoli "vecchi" ante riforma del 92 che sono ritenuti idonei se seguiti da 1 anno di esperienza nel settore negli ultimi 5 anni sono i seguenti:

**Sezioni Meccatronica**

addetto alla manutenzione di elaboratori elettrici  
addetto alla manutenzione elettrica ed elettronica di impianti siderurgici  
apparecchiatore elettronico  
elettrauto  
elettricista di bordo  
elettricista installatore elettromeccanico  
elettricista addetto agli impianti siderurgici  
elettricista di bordo  
elettronico industriale  
elettronico per telecomunicazioni  
installatore di apparecchiature elettriche ed elettroniche  
montatore e riparatore di apparecchi radio TV  
strumentista apparecchiatore elettronico.

**Sezioni Meccatronica-Carrozzeria-Gommista**

aggiustatore meccanico  
congegnatore meccanico  
meccanico motorista  
meccanico riparatore  
meccanico riparatore di autoveicoli

**ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP)**

Il sistema di istruzione e formazione professionale (IeF.P.) si articola in percorsi di durata triennale e quadriennale, finalizzati al conseguimento – rispettivamente – di Qualifiche e Diplomi professionali. Le qualifiche e i diplomi professionali, di competenza regionale, sono riconosciuti e spendibili a livello nazionale e comunitario, in quanto compresi in un apposito Repertorio nazionale, condiviso tra Stato e Regioni con Accordi del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012.

## **CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE**

La frequenza e il superamento di corso regionale teorico-pratico con indirizzo attinente l'attività di autoriparazione è abilitante se abbinato da un periodo di almeno 1 anno di esercizio dell'attività di autoriparazione nel settore, nell'arco degli ultimi 5 anni.

Le Regioni hanno autonomia nell'istituire corsi differenti in base alle esigenze territoriali e alle politiche locali (i corsi hanno però valenza sul tutto il territorio nazionale), per cui non è possibile riportare un elenco di quelli abilitanti o meno.

Si riportano però di seguito i corsi attualmente svolti ed autorizzati a tale scopo dalla regione Campania.

### Corsi Regione Campania

- [Tecnico mecatronico delle autoriparazioni](#)<sup>29</sup>
- [Tecnico per l'attività di carrozziere delle autoriparazioni](#)
- [Tecnico per l'attività di gommista delle autoriparazioni](#)

Corsi di altre regioni con specifica attinenza alle attività di autoriparazione ed appositamente istituiti e vigenti sono chiaramente idonei per i settori relativi.

Altri corsi attualmente non vigenti sono soggetti a valutazione.

In ogni caso, condizione necessaria per la validità degli attestati di frequenza e superamento corso è che riportino l'indicazione del rilascio ai sensi della legge n. 845/1978 in materia di formazione professionale.

---

<sup>29</sup> Nella scheda del corso è inclusa la definizione del "Percorso ridotto per responsabili tecnici delle imprese già iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate alle attività di elettrauto" - corso ridotto di 40 ore

## **ALTRI TITOLI**

### **ISTITUTI TECNICI SUPERIORI**

Gli Istituti Tecnici Superiori sono "scuole ad alta specializzazione tecnologica", nate per rispondere alla domanda delle imprese di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche.

Costituiscono un canale di istruzione terziaria non universitaria a cui si accede al termine delle scuole secondarie di secondo grado.

Gli I.T.S. non rappresentano né il 6° e 7° anno di scuola superiore né un corso universitario o para-universitario biennale o triennale, ma si collocano all'interno di un nuovo settore non esistente in Italia definito "terziario post-secondario". Dotati di terzietà e autonomia prevedono insegnamenti teorici affiancati a stage in azienda.

Il titolo rilasciato è **Diploma di Tecnico Superiore** con l'indicazione dell'area tecnologica e della figura nazionale di riferimento.

In ragione della recente introduzione di tali titoli di studio nel panorama dell'istruzione professionale non si è ancora formata una casistica di valutazioni che possa essere elaborata e proposta.

Per questo, a scopo puramente informativo e senza individuare specifiche corrispondenze di abilitazione ai settori di attività delle sottoindicate normative, si riportano le specializzazioni ritenute potenzialmente utili ai fini del riconoscimento dei requisiti prescritti per l'autoriparazione:

- Tecnico superiore per l'innovazione di processi e prodotti meccanici
- Tecnico superiore per l'automazione ed i sistemi mecatronici
- Tecnico superiore per l'approvvigionamento energetico e la costruzione di impianti
- Tecnico superiore per la gestione e la verifica di impianti energetici
- Tecnico superiore per il risparmio energetico nell'edilizia sostenibile

### **TITOLI E BREVETTI RILASCIATI DAL MINISTERO DELLA DIFESA**

I titoli e brevetti rilasciati dal Ministero della Difesa non sono da considerarsi titoli di studio in quanto non sono rilasciati da istituti di istruzione statale o paritarie. Le domande di equipollenza dei titoli conseguiti al termine di corsi di formazione generale, professionale e di perfezionamento frequentati dagli arruolati e dai sottufficiali dovranno essere presentate agli istituti professionali nei quali è attivata la specializzazione richiesta che rilasceranno i relativi diplomi ai sensi di quanto disposto dal Decreto Interministeriale 16 aprile 2009 (lettera circolare Mi.S.E. prot. n. 115431 del 16 giugno 2011).

### **TITOLI CONSEGUITI ALL'ESTERO**

Per i titoli e qualifiche professionali conseguite all'estero occorre previamente attivare la procedura di riconoscimento del titolo o della qualifica in questione presso il Ministero dello Sviluppo Economico (Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione – Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica – Divisione VI – Servizi e Professioni - Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma)<sup>30</sup>

30 I decreti di riconoscimento sono pubblicati sul sito web del Mi.S.E. alla pagina <http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/cittadino-e-consumatori/titoli-professionaliesteri/riconoscimenti-effettuati> distinti per categorie di attività e ordinati cronologicamente dal più recente al più vecchio

## TABELLE TITOLI DI STUDIO

### DIPLOMI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO

 fino all'anno scolastico 2013/14 (ante D.P.R. 15/3/2010 - riforma Gelmini)<sup>1</sup>
**abilitanti senza esperienza lavorativa**

Diplomi Istituto Tecnico Industriale (I.T.I.S.) <sup>2</sup>	M	C	G	Istituto Agrario	M	C	G
Costruzioni Aeronautiche	x	x	x	Perito Agrario (solo su macchine agrarie)	x		
Elettronica e Telecomunicazioni	x			<b>Diplomi di Maturità Professionale (5 anni)</b>	<b>M</b>	<b>C</b>	<b>G</b>
Elettronica Industriale	x			Tecnico dei Sistemi Energetici	x	x	x
Elettrotecnica	x			Tecnico delle Industrie Chimiche	x	x	x
Elettrotecnica ed Automazione	x			Tecnico delle Industrie Elettriche ed Elettroniche	x		
Industria Metalmeccanica	x	x	x	Tecnico delle Industrie Meccaniche	x	x	x
Industria Navalmeccanica	x	x	x	Tecnico delle Industrie Meccaniche e dell'Autoveicolo	x	x	x
Meccanica	x	x	x	<b>Diplomi di qualifica professionale (3 anni)</b>	<b>M</b>	<b>C</b>	<b>G</b>
Meccanica di Precisione	x	x	x	Meccanico Riparatore di Autoveicoli	x	x	x
Perito Industriale Sperimentale Ambra	x			Operatore delle Industrie Meccaniche e dell'Autoveicolo	x	x	x
Perito Industriale Sperimentale Ergon	x	x	x	Operatore Elettrico	x		
Termotecnica	x	x	x	Operatore Elettronico	x		
<b>Istituto Tecnico Nautico</b>	<b>M</b>	<b>C</b>	<b>G</b>	Operatore Meccanico	x	x	x
Aspirante alla Direzione di Macchine di Navi Mercanti	x	x	x	Operatore Termico	x	x	x

### NUOVI DIPLOMI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO

 a partire dall'anno scolastico 2014/15 (ex DPR 15/3/2010 - riforma Gelmini)<sup>3</sup>
**abilitanti senza esperienza lavorativa**

Istituto Tecnico settore Tecnologico	M	C	G	Istituti Professionali (5 anni)	M	C	G
<b>Indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia:</b>				<b>Settore industria e Artigianato:</b>			
Articolazione Energia	x	x	x	Indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica	x	x	x
Articolazione Meccanica e Meccatronica	x	x	x				
<b>Indirizzo Trasporti e Logistica:</b>				<b>Istruzione e Formazione Prof.le – leFP(4 anni)</b>	<b>M</b>	<b>C</b>	<b>G</b>
Articolazione Conduzione del Mezzo	x	x	x	Tecnico Riparazione dei Veicoli a Motore	x	x	x
Articolazione Costruzione del Mezzo	x	x	x				
Articolazione Logistica	x	x	x	<b>Diplomi di Qualifica Professionale – leFP(3 Anni)</b>	<b>M</b>	<b>C</b>	<b>G</b>
<b>Indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica:</b>				<b>Operatore alla Riparazione dei Veicoli a Motore:</b>			
Articolazione Automazione	x			Indirizzo riparazione parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici	x		
Articolazione Elettronica	x			Indirizzo riparazione di carrozzeria		x	
Articolazione Elettrotecnica	x						
<b>Indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie:</b>				<b>Operatore Meccanico</b>	x		
Articolazione Chimica e Materiali			x	<b>Operatore Elettrico</b>	x		

### LAUREE E DIPLOMI UNIVERSITARI

**abilitanti senza esperienza lavorativa**

Lauree ("vecchio ordinamento" ante D.M.59/99) <sup>4</sup>	M	C	G	Diplomi Universitari (ex legge n. 341/1990) <sup>11</sup>	M	C	G
Fisica <sup>5</sup>	x	x	x	Ingegneria Elettrica <sup>12</sup>	x		
Ingegneria Aeronautica <sup>6</sup>	x	x	x	Ingegneria Elettronica <sup>13</sup>	x		
Ingegneria Chimica <sup>7</sup>	x	x	x	Ingegneria Meccanica <sup>14</sup>	x	x	x
Ingegneria Elettrica <sup>8</sup>	x	x	x				
Ingegneria Elettronica <sup>9</sup>	x	x	x				
Ingegneria Meccanica <sup>10</sup>	x	x	x				

**LEGENDA**
**M=MECCATRONICA / C = CARROZZERIA / G = GOMMISTA**

- 1 Gli istituti tecnici e gli istituti professionali sono stati riordinati e confluiti nei nuovi istituti tecnici e istituti professionali di cui al D.P.R. n. 87 e 88 del 15/3/2010 (riforma Gelmini). I titoli secondo il previgente ordinamento sono stati conseguiti fino all'anno scolastico 2013/14
- 2 L'attestato di promozione al IV anno di ITIS con indirizzo abilitante per il settore dell'attività di autoriparazione è abilitante se abbinato ad un periodo di almeno 1 anno di esercizio dell'attività di autoriparazione nel medesimo settore, nell'arco degli ultimi 5 anni (circolare MICA prot. 300537 del 2/11/1993).
- 3 Gli istituti tecnici e gli istituti professionali sono stati riordinati e confluiti nei nuovi istituti tecnici e istituti professionali di cui al D.P.R. n. 87 e 88 del 15/3/2010 (riforma Gelmini). I titoli secondo il nuovo ordinamento sono stati conseguiti a partire dall'anno scolastico 2014/15
- 4 Sono indicate le lauree conseguite secondo il "vecchio ordinamento" (diplomi di laurea – durata 4,5, o 6 anni) poi riformato dal D.M. 509/99 e dal D.M. 270/2004. Le "vecchie" lauree sono equiparate alle nuove "lauree specialistiche" ex D.M. 509/99 o alle "lauree magistrali" ex. D.M.270/04 (entrambe quinquennali) come da decreto interministeriale del 9/7/2009. Nella nota relativa ad ogni laurea vengono riportate le "nuove lauree" a cui è equiparata e le "classi" relative. Tutte le lauree equiparate sono equivalenti ai fini dell'abilitazione per l'autoriparazione.
- 5 **Fisica**, equiparata alle:
  - lauree specialistiche ex D.M. 509/99: 20/S fisica; 50/S modellistica matematico-fisica per l'ingegneria, 66/S scienze dell'universo
  - lauree magistrali ex D.M. 270/04: LM-17 fisica, LM-44 modellistica matematico- fisica per l'ingegneria, LM-58 scienze dell'universo
- 6 **Ingegneria aeronautica**, , equiparata alle:
  - lauree specialistiche ex D.M. 509/99: 25/S ingegneria aerospaziale e astronautica;
  - lauree magistrali ex D.M. 270/04: LM-20 ingegneria aerospaziale e astronautica.
- 7 **Ingegneria chimica**, equiparata alle:
  - lauree specialistiche ex D.M. 509/99: 27/S ingegneria chimica;
  - lauree magistrali ex D.M. 270/04: LM-22 ingegneria chimica, LM-26 ingegneria della sicurezza.
- 8 **Ingegneria elettrica**, equiparata alle:
  - lauree specialistiche ex D.M. 509/99: 31/S ingegneria elettrica, 29/S ingegneria dell'automazione;
  - lauree magistrali ex D.M. 270/04: LM-28 ingegneria elettrica, LM-26 ingegneria della sicurezza, LM-25 ingegneria dell'automazione.
- 9 **Ingegneria elettronica**, equiparata alle:
  - lauree specialistiche ex D.M. 509/99: 32/S ingegneria elettronica, 29/S ingegneria dell'automazione;
  - lauree magistrali ex D.M. 270/04: LM-29 ingegneria elettronica, LM-25 ingegneria dell'automazione.
- 10 **Ingegneria meccanica**, equiparata alle:
  - lauree specialistiche ex D.M. 509/99: 36/S ingegneria meccanica;
  - lauree magistrali ex D.M. 270/04: LM-29 ingegneria meccanica.
- 11 Sono indicati i diplomi universitari istituiti dalla L.341/90 (durata di 2 o 3 anni) e facenti parte del vecchio ordinamento poi riformato dal D.M. 509/99 e dal D.M. 270/2004. Tali diplomi sono equiparati alle nuove "lauree triennali" ex D.M. 509/99 o alle "lauree" ex. D.M.270/04 (anche queste triennali) come da decreto interministeriale del 9/7/2009. Nella nota relativa ad ogni diploma vengono riportate le "nuove lauree" a cui è equiparato e le "classi" relative. Tutti i titoli equiparati sono equivalenti ai fini dell'abilitazione per l'autoriparazione.
- 12 **Diploma universitario in Ingegneria elettrica**, equiparata alle:
  - lauree triennali ex D.M. 509/99: classe 10 ingegneria industriale;
  - lauree ex D.M. 270/04: classe L-09 ingegneria industriale;
- 13 **Diploma universitario in Ingegneria elettronica**, equiparata alle:
  - lauree triennali ex D.M. 509/99: classe 09 ingegneria dell'informazione;
  - lauree ex D.M. 270/04: classe L-08 ingegneria dell'informazione;
- 14 **Diploma universitario in Ingegneria meccanica**, equiparata alle:
  - lauree triennali ex D.M. 509/99: classe 10 ingegneria industriale;
  - lauree ex D.M. 270/04: classe L-09 ingegneria industriale;